

Puglia

L.R. 11-2-1999 n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 ⁽¹⁾.

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

(2) Vedi, anche, la *L.R. 24 luglio 2001, n. 17* recante disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).

Art. 1

Finalità della legge ⁽³⁾.

1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità della legge. 1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'*art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima *legge n. 217 del 1983* e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).».

(giurisprudenza)

Art. 2

Competenze regionali ⁽⁴⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:

a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;

b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Delega alle Province. 1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle Province.

2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'*art. 64 dello Statuto regionale*, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'*art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41*.».

Art. 2-bis

Competenze comunali ⁽⁵⁾.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:

a) alle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'*articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e del relativo regolamento attuativo;

b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 9 aprile 2018, n. 13*.

Puglia

L.R. 11-2-1999 n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 10

Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive ⁽⁹⁾.

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al Comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.
2. Il Comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il Comune competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.
6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all'*articolo 19, comma 3 della L. 241/90* il Comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all'Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità stabilite.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Procedure per la classificazione. 1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.

3. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.

4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.

5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.

6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.».

Regione Puglia

Tabella "G"

Standard minimi obbligatori per le residenze turistiche e per le case ed appartamenti per vacanze

1 -	Dotazione struttura
1.01	Riscaldamento in tutto l'esercizio unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
2 -	Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento delle unità abitative
2.01	Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02	Armadio, cassetti, grucce, comodini e ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
3 -	Dotazione per la preparazione dei cibi
3.01	Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02	Frigorifero
3.03	Lavello con scolapiatti
3.04	Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
3.05	Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
4 -	Dotazione bagno
4.01	Lavandino, doccia o vasca, water
4.02	Cestino rifiuti
4.03	Specchio e contigua presa di energia elettrica
4.04	Mensola

- 4.05 Scopettino
 - Ed a richiesta del cliente
- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici
- 5 - Dotazioni generali delle unità abitative
 - 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
 - 5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
- 6 - Prestazioni dei servizi
 - 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
 - 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
 - 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
 - 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
 - 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
 - 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

TITOLO VI**Strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione****Art. 48***Definizione.*

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:
 - a) gli stabilimenti balneari;
 - b) le spiagge attrezzate;
 - c) le darsene e approdi turistici.
 2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.
 3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
 4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.
-
-

Art. 49*Stabilimenti balneari.*

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Comune ⁽³²⁾.
2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:
 - a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
 - b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.»

Regione Puglia

Tabella "G"

Standard minimi obbligatori per le residenze turistiche e per le case ed appartamenti per vacanze

1 -	Dotazione struttura
1.01	Riscaldamento in tutto l'esercizio unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
2 -	Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento delle unità abitative
2.01	Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02	Armadio, cassetti, grucce, comodini e ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
3 -	Dotazione per la preparazione dei cibi
3.01	Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02	Frigorifero
3.03	Lavello con scolapiatti
3.04	Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
3.05	Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
4 -	Dotazione bagno
4.01	Lavandino, doccia o vasca, water
4.02	Cestino rifiuti
4.03	Specchio e contigua presa di energia elettrica
4.04	Mensola

- 4.05 Scopettino
 - Ed a richiesta del cliente
- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici
- 5 - Dotazioni generali delle unità abitative
 - 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
 - 5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
- 6 - Prestazioni dei servizi
 - 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
 - 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
 - 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
 - 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
 - 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
 - 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.